



Ufficio Scolastico Regionale per le Marche
Ufficio VI-Ambito territoriale di Pesaro e Urbino



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL I CICLO DI ISTRUZIONE

RELAZIONE DI PRESENTAZIONE DEL CANDIDATO CON PEI

DENOMINAZIONE DELL' ISTITUZIONE SCOLASTICA

A.S. 2018/2019

INFORMAZIONI GENERALI SULL'ALUNNO		
Classe III		
Plesso		
Nome e Cognome	Data di nascita	Luogo di nascita
Diagnosi		
Piano Educativo Individualizzato approvato in data:		
PRESENTAZIONE DELL'ALUNNO		
Elementi significativi		
PERCORSO FORMATIVO SVOLTO		
Elementi desunti dal Pei in ordine alla programmazione e agli obiettivi perseguiti		
La programmazione prevista nel Pei in relazione all'acquisizione dei livelli di apprendimento nelle singole discipline è stata di:		
<input type="checkbox"/> Totale acquisizione <input type="checkbox"/> Parziale o mancata acquisizione (specificare le discipline e le motivazioni)		
Certificazione delle competenze		
Elementi desunti dalla eventuale nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato. (art. 4 comma 5 DM 742/2017)		
Risorse umane di supporto nel periodo formativo (triennio)		
Docente di sostegno	Indicare numero ore e tipo di supporto	
Educatore	Indicare numero ore e tipo di supporto	
Altre figure	Indicare numero ore e tipo di supporto	

METODOLOGIE DIDATTICHE USATE DURANTE IL PERCORSO FORMATIVO

Si riportano le scelte fatte nel PEI utili ai fini della predisposizione delle prove d'esame.

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE usati durante il percorso formativo.

Si riportano le scelte fatte nel PEI in ordine a modalità di svolgimento, indicazioni per la correzione, strategie valutative e altre personalizzazioni, nel rispetto della norma e utili ai fini della predisposizione e svolgimento delle prove d'esame.

INVALSI

Si fa riferimento all'art. 11 comma 14 del D. Lgs. n. 62/2017, a quanto indicato dal Dirigente Scolastico, mediante le funzioni attive fino al 11/03/2019 nella sua area riservata sul sito INVALSI e al Manuale per il somministratore delle prove INVALSI CBT 2019 – grado 8, pubblicato sul sito Invalsi il 18/03/2019

INDICAZIONI PER LE PROVE D'ESAME e le RICHIESTE ALLA COMMISSIONE e alla Sottocommissione		
Il Consiglio di Classe in conformità a quanto indicato nel PEI e a quanto svolto durante l'anno nelle verifiche scritte e orali, chiede per l'espletamento delle prove d'esame quanto di seguito indicato, ai sensi della normativa vigente.		
Prima prova – Italiano		
Indicazioni proposte (eventuali allegati)	<input type="checkbox"/> Prova ordinaria comune al resto della classe	<input type="checkbox"/> Prova differenziata con valore equivalente
	Le prove differenziate devono essere idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziale e devono avere valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, in coerenza con il Pei.	
Strumenti consentiti durante la prova (indicare quali)		
Supporto del docente di classe e/o del docente di sostegno durante la prova (indicare il tipo di supporto)		
Supporto di altre figure (indicare il tipo di supporto)		
Altro di interesse per la commissione		
Seconda prova - Competenze Logico-Matematiche		
Indicazioni proposte (eventuali allegati)	<input type="checkbox"/> Prova ordinaria comune al resto della classe	<input type="checkbox"/> Prova differenziata con valore equivalente
	Le prove differenziate devono essere idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziale e devono avere valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, in coerenza con il Pei.	
Strumenti consentiti durante la prova (indicare quali)		
Supporto del docente di classe e/o del docente di sostegno durante la prova (indicare il tipo di supporto)		
Supporto di altre figure (indicare il tipo di supporto)		
Altro di interesse per la commissione		
Terza prova – Lingue Straniere		
Indicazioni proposte (eventuali allegati)	<input type="checkbox"/> Prova ordinaria comune al resto della classe	<input type="checkbox"/> Prova differenziata con valore equivalente
	Le prove differenziate devono essere idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziale e devono avere valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale, in coerenza con il Pei.	
Prima Lingua- Inglese		
Seconda Lingua -		
Strumenti consentiti durante la prova (indicare quali)		
Supporto del docente di classe e/o del docente di sostegno durante la prova (indicare il tipo di supporto)		
Supporto di altre figure (indicare il tipo di supporto)		

Altro di interesse per la commissione	
Colloquio	
Indicazioni proposte	
Strumenti consentiti durante il colloquio <i>(indicare quali)</i>	
Supporto del docente di classe e/o del docente di sostegno durante il colloquio <i>(indicare il tipo di supporto)</i>	
Supporto di altre figure <i>(indicare il tipo di supporto)</i>	
La sottocommissione al fine di permettere allo studente di affrontare la prova d'esame in condizioni idonee al successo formativo può decidere di far iniziare il colloquio con un argomento da lui scelto.	
Altro di interesse per la commissione	

Prova pratica di strumento	
<i>Per gli Istituti ad indirizzo musicale</i>	
Indicazioni proposte	
Strumenti consentiti durante il colloquio <i>(indicare quali)</i>	
Supporto del docente di classe e/o del docente di sostegno durante il colloquio <i>(indicare il tipo di supporto)</i>	
Supporto di altre figure <i>(indicare il tipo di supporto)</i>	
Altro di interesse per la commissione	

VALUTAZIONE DELLE PROVE
Per la valutazione delle prove d'esame, la sottocommissione fa riferimento a quanto indicato nel Pei, nel rispetto del percorso formativo effettuato e della normativa vigente.

REDATTORI DELLA RELAZIONE DI PRESENTAZIONE AGLI ESAMI DI STATO		
Qualifica	Nome e Cognome	Firma
Dirigente Scolastico		
Coordinatore di classe		
Docente di italiano		
Docente di storia e geografia		
Docente di matematica e scienze		
Docente di inglese		
Docente di francese/ spagnolo / tedesco		
Docente di tecnologia		
Docente di arte		
Docente di musica		
Docente di ed. fisica		
Docente di sostegno		
Luogo e data		

Appendice normativa

D.Lgs 62/2017

Art. 11

Comma 5

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato.

Comma 6.

Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma finale.

Comma 7.

L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.

Comma 8.

Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo.

Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

DM n. 741/2017

Art. 5

Comma 8

La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d'esame per le alunne e gli alunni con disabilità certificata, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con disturbo specifico di apprendimento certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, di cui al successivo articolo 14.

Art. 14

Comma 1

Per lo svolgimento dell'esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del piano educativo individualizzato relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto ai livelli di apprendimento iniziali.

Comma 2.

Le alunne e gli alunni con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono le prove d'esame con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Comma 3.

Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame di Stato e del conseguimento del diploma finale.

Comma 4.

L'esito finale dell'esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti dal precedente articolo 13.

Comma 5.

Ai candidati con disabilità che non si presentano all'esame di Stato viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.

Comma 12.

Nel diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei tabelloni affissi all'albo dell'istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e della differenziazione delle prove.

DM n. 742/2017

Art. 4

Comma 5.

Per le alunne e gli alunni con disabilità, certificata ai sensi della legge n.104/1992, il modello nazionale di certificazione può essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del piano educativo individualizzato.

Nota Miur n. 1865 del 10/10/2017

LA VALUTAZIONE E GLI ESAMI DI STATO DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO

L'articolo II del decreto legislativo n. 62/2017 non introduce sostanziali novità nella valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione: alla classe successiva e all'esame di Stato, che viene effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del citato decreto. tenendo a riferimento, rispettivamente, il piano educativo individualizzato e il piano didattico personalizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove INVALSI agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017. I docenti titolari della classe o il consiglio di classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre, in casi di particolare eccezionalità, esonero dalla prova. Per quanto attiene, invece, allo svolgimento dell'esame di Stato, si segnalano alcune novità, legate soprattutto ai fini della successiva frequenza della scuola secondaria di secondo grado.

La sottocommissione, tenendo a riferimento le modalità organizzative definite dalla commissione in sede di riunione preliminare e tenuto conto del piano educativo individualizzato, predispone, se necessario prove d'Esame differenziate che hanno valore equivalente a quelle ordinarie per alunna e l'alunno con disabilità certificata ai sensi della legge n. 104/1992 ai fini del superamento dell'Esame e del conseguimento del diploma.

Per lo svolgimento delle prove dell'Esame di Stato, le alunne e gli alunni con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.

Il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

Solo per le alunne e gli alunni che non si presentano agli Esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un attestato di credito formativo che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati di istruzione formazione. Pertanto, tali alunni non possono essere iscritti nell'anno scolastico successivo, alla terza classe di scuola secondaria di primo grado, ma potranno assolvere l'obbligo di istruzione nella scuola secondaria di secondo grado o nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionale.

Nota Miur n. 5772/2019

Paragrafo 2

Modalità di svolgimento delle prove scritte per alunni con disabilità, con disturbi specifici di apprendimento e con altri bisogni educativi speciali (BES). Il decreto legislativo n. 62/2017 e il decreto ministeriale n. 741/2017, nel fornire indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento e di valutazione delle prove di esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, fanno riferimento ai candidati con disabilità certificata ai sensi della legge 104/1992 e con disturbo specifico dell'apprendimento certificato ai sensi della legge 170/2010, per i quali possono essere utilizzati specifici strumenti compensativi (utilizzo di supporti didattici, calcolatrice, mappe, ecc.) o possono essere attivate misure dispensative qualora già presenti rispettivamente nel PEI e nel PDP.